



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR

Via Dante snc, Tel. 0784/65196 Fax 0784/65268 C.F. 81002190916

nuic86500x@istruzione.it nuic86500x@pec.istruzione.it www.comprendivoatzara.gov.it

08030 ATZARA Nu

Prot. N°9951/1.1.h

Atzara, 18/11/2020

AI DOCENTI

I.C.ATZARA

CIRCOLARE N. 061

OGGETTO: PROMEMORIA FERIE PERMESSI E ASSENZE GIUSTIFICATE

Viste le numerose richieste effettuate dal personale docente in questi primi giorni di scuola è utile ricordare diritti e doveri dei docenti in merito agli impegni lavorativi. Tranne che per la malattia, per cui l'avviso può pervenire anche il giorno stesso dell'assenza, gli altri permessi e richieste devono pervenire agli uffici di segreteria almeno con cinque giorni di anticipo. Il docente che ha fatto richiesta in segreteria ed ottenuto il permesso DEVE comunicarlo, per tempo, anche nel plesso di lavoro, per evitare disagi che avrebbero ricadute sui colleghi stessi.

Il docente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, fruibile solo durante i **periodi di sospensione delle attività didattiche**; anche se durante l'anno scolastico, è consentita al personale docente la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a SEI giornate lavorative. **La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata** però alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro in servizio nella stessa sede e, comunque, **alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi** anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

PERMESSI RETRIBUITI

L'art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell'art.1, comma 10 del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti il diritto a fruire **tre giorni di**

permesso retribuito per motivi familiari o personali; nella norma è scritto: “Il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a TRE GIORNI DI PERMESSO retribuito per motivi personali o familiari **documentati anche mediante autocertificazione, presupposto giustificativo del permesso.**”

Il docente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a **concorsi od esami**: gg. **8** complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- **lutti** per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
- Il diritto ad un permesso retribuito di **quindici giorni consecutivi** in occasione del **matrimonio**, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque **fruibili da una settimana prima a due mesi successivi** al matrimonio stesso.
 - **Permessi straordinari: diritto allo studio** di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, **150 ore**. Anche il personale con Incarico a Tempo Determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) può usufruire di tale permesso.
 - **Permessi per diritto alla formazione: 5 gg** per partecipare a iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio e intera retribuzione ai sensi dell’art. 64 comma 5 CCNL 2007.
- I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Permessi brevi: Compatibilmente con le esigenze di servizio, sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato, ai sensi **dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 2007**, può chiedere i per esigenze personali e previa domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e comunque per i docenti non può essere superiore alle due ore. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento. Entro due mesi lavorativi dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (**comma 3 art. 16**) principalmente nella classe dove il docente avrebbe dovuto prestare servizio e resta a disposizione per eventuali supplenze o interventi didattici integrativi. Nei

casi in cui il docente non dovesse recuperare, verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono **40 ore** per la partecipazione al **collegio docenti e sue articolazioni** e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali all'insegnamento sono definite e regolate dall'art. 29 del CCNL/2007.

Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).

LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA' FUNZIONALI

Se un'attività collegiale è programmata nel giorno libero dell'insegnante quest'ultimo ha l'obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole. Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi. **Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un'eventuale assenza.** Così come considerarle nel monte ore previsto (40).

L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

E' esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16(permessi brevi) possa essere utilizzata per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale, in quanto è possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell'orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL), ma tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. **Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.29.** (quindi sia per i collegi che per i consigli)

Se non ci si presenta ad un'attività collegiale programmata e non si giustifica l'assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile.

ORA DI RICEVIMENTO

L'art. 29 definisce, “i rapporti **individuali** con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti **individuali** dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Bisogna individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (**un docente non può mai “ricevere” il genitore durante l'ora di lezione**).

La dirigente scolastica

Prof.ssa Daniela Sau